

N. R.G. [REDACTED]



## TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

## SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g.

[REDACTED], vertente

## TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato in [REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. EUGENIA BARONE ADESI;

- ricorrente -

## E

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA

- resistente contumace-

## Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ai sensi dell'art 700 c.p.c. [REDACTED] chiedeva venissero adottati "i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della Questura di Roma, Ufficio Stranieri sito in Via Teofilo Patini, riconoscendo il diritto del Sig. [REDACTED] a presentare l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari".

Esponneva parte ricorrente che era titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari ed aveva fatto domanda di conversione del permesso di soggiorno alla Questura di Roma, la quale aveva emesso provvedimento di inammissibilità, in quanto il signore era residente in Roma in Via Modesta Valenti 1/A, presso l'indirizzo virtuale messo a disposizione dal Comune di Roma per le persone senza fissa dimora, e la Questura aveva ritenuto che tale situazione "certificasse l'irreperibilità di fatto della persona e non si conciliasse con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica". Che tale situazione aveva creato un grave pregiudizio al ricorrente, che, scaduto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, si trovava irregolare sul territorio italiano impossibilitato a stipulare un regolare contratto di lavoro [REDACTED]

\*\*\*

Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario avendo la controversia ad oggetto il diritto a presentare domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari alla sua scadenza, negato a causa dell'iscrizione anagrafica presso un indirizzo fittizio. Si controverte, quindi, sul diritto soggettivo di accesso alla procedura e del diritto del ricorrente alla iscrizione anagrafica, alla quale è correlata la possibilità di esercizio di molteplici diritti fondamentali. Non vi è dubbio, pertanto, che la controversia abbia ad oggetto diritti soggettivi perfetti del ricorrente.

Occorre, inoltre, evidenziare che la procedura avviata dal ricorrente, sebbene indirizzata alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non può ritenersi limitata a tale domanda, in quanto l'art. 1, c. 8 D.L. 113/2018 ha previsto che, salvo i casi di



conversione, al titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla scadenza venga rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 32, c. 3 D.Lgs. 25/2008. Dunque, laddove non si proceda alla conversione del permesso di soggiorno (ad esempio per mancanza dei requisiti) la Questura deve, comunque, trasmettere gli atti alla Commissione territoriale competente, perché verifichi la presenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” (che verosimilmente nella fattispecie sembrano sussistere – v. provvedimento della CT della concessione della protezione umanitaria).

Anche da tale punto di vista, il diritto di accesso alla procedura rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito.

L'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo non convenzionale istituito dal comune per le persone senza fissa dimora non può limitare l'esercizio dei diritti connessi alla iscrizione nei registri della popolazione residente.

Infatti, l'art. 2, c. 3 della legge 1228/54° (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), stabilisce che “Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma (di richiedere la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale n.d.r.), la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, e' tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio”

I controlli spettano, quindi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Roma, che provvederà all'iscrizione ove abbia verificato l'effettiva dimora nel territorio del Comune. Né la questura può disattendere la normativa in materia.

Alla residenza, infatti, è ricollegata la possibilità di esercitare concretamente molti diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Carta Costituzionale, ed anche per questo il diritto alla residenza, ovvero il diritto ad essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai comuni, si sostanzia in un diritto soggettivo perfetto (cfr. Cass n.108 del 1968, Cass. S.U. n. 499/2000 ).

Non vi è dubbio, pertanto, che l'iscrizione anagrafica nell'indirizzo fittizio appositamente predisposto dai Comuni per garantire ai dimoranti sul territorio i diritti collegati all'iscrizione stessa, non possa in alcun modo costituire motivo per negare l'accesso alla procedura per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno per asilo.

Sussiste altresì il periculum in mora in considerazione del danno irreparabile ai diritti fondamentali del richiedente che potrebbe scaturire dal mancato rilascio del permesso di soggiorno, quali il diritto al lavoro ed all'assistenza sanitaria, nonché il concreto rischio che lo stesso possa essere espulso dal territorio italiano.

In considerazione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio dello stato sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma di ritenere regolare l'iscrizione anagrafica del ricorrente presso l'indirizzo virtuale di via Modesta Valenti 1/A, consentendo l'accesso alla procedura per la conversione e/o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Roma, il 20/11/2019

la giudice designata

